

Le modalità applicative della tariffazione puntuale e i Regolamenti comunali per la sua gestione

5 aprile 2018

Pasquale Mirto



PROGRAMMA

1. Quadro normativo
2. Questioni interpretative
3. I regolamenti comunali



obiettivo

L'obiettivo del presente webinar è quello di analizzare la tariffa puntuale dal punto di vista normativo e regolamentare.

I due precedenti webinar hanno compiutamente analizzato la tariffa puntuale dal punto di vista tecnico, illustrando le varie opzioni tecniche, i vantaggi e gli svantaggi di un servizio di raccolta puntuale.

L'introduzione della tariffa puntuale nell'ordinamento comunale richiede alcune accortezza, dettate da un quadro normativo non preciso, al fine di evitare i rischi che potrebbero insorgere dalla giurisprudenza futura.

In questo quadro di riferimento un ruolo importante è giocato dal regolamento comunale, che ha la funzione di colmare, appunto, i vuoti normativi, nella consapevolezza, però, che occorre tutelare il Comune.



Chiariamoci subito però.....

Si ritiene che il sistema di tariffazione puntuale sia l'unico strumento che garantisce una più equa ripartizione delle tariffe tra gli utenti e sia l'unico che massimizzi la raccolta differenziata.

Sistemi di raccolta differenziata non accompagnati da sistemi di premialità, sotto forma di un minor prelievo, non permettono di raggiungere alti livelli di responsabilizzazione degli utenti ed alti livelli di raccolta differenziata.

Ma affermare che con la tariffa puntuale tutti pagano sulla base di quanto prodotto è un errore, perché in realtà con la tariffazione puntuale pago tra il 5 ed il 20 per cento di quanto conferisco, mentre la restante parte è composta da costi indivisibili (come lo spazzamento) e da servizi presuntivamente addebitati all'utente, anche collegati alla parte teoricamente variabile.

Quindi, nella scelta da fare occorre essere consapevoli dei pro e dei contro, e tra quest'ultimi inserirei anche il problema dell'Iva.

Certamente sarebbe necessario un quadro normativo più trasparente, con più certezze, meno rischioso per le scelte dei Comuni, ma oggi non è così.

Peraltro, l'ultimo inserimento normativo, quello dell'Arera, si pone nel solco della confusione.

fi Quadro normativo carente e poco coordinato

- Art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013
- **I comuni**
- che hanno **realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti** al servizio pubblico
- **possono**, con regolamento di cui all'art. 52 del D.lgs. N. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa **avente natura corrispettiva**, in luogo della TARI.
- Il comune nella commisurazione della tariffa **può** tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158 del 1999.
- La tariffa corrispettiva **è applicata e riscossa** dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 - **Poche certezze e molti dubbi**
- **Possibilità**
- **Decisione riservata al comune**
- **Misurazione puntuale**

fi Ognuno faccia quello che vuole!

- Il più grande difetto del comma 668 è quello di autorizzare ognuno a fare quello che vuole, perché non v'è alcun obbligo di seguire i criteri dettati dal Dpr n. 158/1999.
- Ognuno si può inventare il sistema tariffario che vuole, ognuno può determinare la parte variabile della tariffa come vuole, salvo il rispetto delle blande indicazioni provenienti dal Dm 20/04/2017, e soprattutto ognuno può calcolarsi la quota fissa come vuole, visto che l'adozione dei criteri di cui al DPR n. 158/99 è meramente facoltativa.
- Questa libertà, ritengo, sia un grave errore perché ha autorizzato, ed autorizzerà in futuro, ogni gestore ed ogni Comune ad inventarsi un sistema di tariffazione individuale. Quindi, viene meno quell'auspicata omogeneità (che poi comporta una parità di trattamento degli utenti/contribuenti) tra i vari sistemi di tariffazione puntuale.
- Difatti, oggi i sistemi di tariffazione in uso sono diversi da gestori a gestori, alcuni si assomigliano (quelli che si rifanno al DPR 158/99) altri invece sono profondamente diversi.
- Qui basti segnalare che ci sono sistemi dove per le utenze domestiche non si considera la superficie occupata, e quindi una famiglia di tre persone può pagare la stessa tariffa sia che occupi 100 mq sia che ne occupi 300, mentre altri sistemi considerano, in forza del DPR 158/99 ancora i mq occupati



Ognuno faccia quello che vuole! ... 2

Sono peraltro evidenti i profili di illegittima costituzionale del comma 668, che difatti autorizza i Comuni ad applicare una tariffa corrispettiva sulla base di un regolamento comunale - non disponendo nulla il legislatore in tema di soggetti tenuti al pagamento, criteri di determinazione delle tariffe, risoluzione delle controversie, penali/sanzioni, ed altro ancora – e ciò in violazione dell'art. 23 della Costituzione, visto che comunque si tratta di una prestazione patrimoniale imposta... dato che nessuno può rinunciare al servizio!

Il DM 20/4/2017 mi dice solo quando il Comune può affermare di avere un sistema di misurazione puntuale, ma nello scrivere il regolamento il Comune/Gestore ha carta bianca.

Da qui l'importanza di scrivere un buon regolamento, che non si limiti solo all'articolazione tariffaria, ma stabilisca anche gli adempimenti dichiarativi, le penalità/sanzioni applicabili agli utenti, le forme di controllo del Comune sul gestore (perché sempre di entrata comunale si tratta, ed il controllo del Comune deve sempre esserci)



Conferma del quadro normativo confuso...

- **Comma 668:** «la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani»
- **Comma 691:** «I comuni **possono**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201/2014»;
- **Comma 690.** «La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.»
- **Comma 688** «Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali».



Conferma del quadro normativo confuso...

Agenzia delle Entrate - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E

- “3944” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 ”
- **“3950” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 ”**
- “3945” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI”
- “3946” denominato “ TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI”
- **“3951” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI ”**
- **“3952” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI”**

Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo

f Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

ARERA

Art. 1 - Comma 527

527. Al fine di **migliorare il sistema di regolazione** del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti **funzioni di regolazione e controllo**, in particolare in materia di: →

f Autorità di regolazione per energia reti e ambiente **ARERA**

- a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- b) **definizione dei livelli di qualità dei servizi**, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi: **(MA I COMUNI???)**
- c) diffusione della **conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza;
- d) **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) **definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui** all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) **predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- h) **approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;**
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.



Arera

Art. 1 - Comma 528

528. La denominazione « Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico » è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione « Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente » (ARERA).

Art. 1 - Comma 529

529. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi

L' Autorità è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

Con il decreto n. 201/11 all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici, a cui ora si aggiungono quelle relative ai rifiuti



ARERA

La LS 2018 quindi introduce un altro soggetto che si aggiunge agli altri, peraltro, come visto, la normativa sembra quasi far riferimento solo alla tariffa corrispettiva, non considerando la TARI tributo.

Il numero dei soggetti che a vario titolo si occupano dei rifiuti aumenta:

- 1) Comuni;
- 2) Regioni (ci sono regioni che hanno disciplinato in modo significativo l'ambito dei rifiuti, prevedendo obblighi specifici in tema di organizzazione del servizio di raccolta);
- 3) ATO (di tutto di più: non istituite, istituite e non funzionanti, istituite e funzionanti, ma con problemi di raccordo normativo circa la competenza all'approvazione dei regolamenti e delle tariffe Tarip)
- 4) Ora anche ARERA
- 5) Senza dimenticarci che il MEF ha, ai sensi dell'art. 52, c. 4 del D.lgs. n. 446/1997 *«può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa»*



Ma chi approva il passaggio a Tarip?

Art. 3-bis, comma 1-bis del DL n. 138/2011

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, **compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani**, di scelta della forma di gestione, di **determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza**, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

Il Dipartimento delle finanze, in particolare, precisa quanto segue: «*Occorre peraltro chiedersi se, a seguito dell'emanazione dell'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 2011, l'approvazione delle tariffe sia stata demandata agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti, posto che il comma 1-bis, del citato art. 3-bis dispone che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo". Premesso che la norma sarà applicabile solo dopo che i predetti enti di governo siano stati effettivamente istituiti e resi operanti, non può trascurarsi che la potestà tariffaria è attribuita ai medesimi in materia di tariffe per i servizi locali a rete di rilevanza economica solo "per quanto di competenza". **cosicché la stessa norma attributiva della funzione si pone come disposizione generale potenzialmente recessiva a fronte di più specifiche prescrizioni.** Ora, da un lato per i pubblici servizi in esame è di regola previsto l'addebito di un corrispettivo (ad es. nel caso dei servizi idrici e della distribuzione di calore) e non di un tributo; dall'altro, l'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, attribuisce specificamente la potestà tariffaria per il tributo sui rifiuti e sui servizi al consiglio comunale. Ne segue allora che le tariffe del tributo in questione - sia nella parte relativa alla componente "rifiuti" che in quella relativa alla componente "servizi" - **restano attribuite al comune e non agli enti di governo dell'ambito territoriale, prevalendo la lex specialis di cui all'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 sulla lex generalis di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 2011.** [2014, n. 56](#)*»



Ma chi approva il passaggio a Tarip?

Il problema interpretativo va risolto facendo riferimento all'ultima norma vigente, **che si pone anche come norma speciale**, ed in particolare all'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 (quindi norma successiva) che attribuisce inequivocabilmente la competenza in capo ai Comuni.

Il problema della competenza, in realtà è potenzialmente ampliato dall'ulteriore problema della natura della Tarip.

Ed infatti, se la giurisprudenza futura arriverà dire, al pari della Tia, che la Tarip è un tributo, la competenza all'approvazione delle tariffe è in capo al Comune, e tariffe approvate dalle Ato saranno inesorabilmente dichiarate illegittime, con l'ulteriore conseguenza che le tariffe applicabili saranno le ultime validamente applicate dal Comune, con l'ulteriore conseguenza, se si fa riferimento ad una certa giurisprudenza amministrativa, che le mancate entrate derivanti da un'errata approvazione delle tariffe rimangono in carico del bilancio comunale.

(Cass. n. 22537/2017, rilevando tra l'altro che occorre operare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra quello della riserva di legge in materia di esercizio del potere impositivo (art. 23 Cost.) che non può essere delegato ad enti non direttamente investiti, "ex lege", della "potestas impositionis", ha ritenuto illegittime le tariffe approvata da una ATO, con conseguente applicazione delle ultime tariffe validamente approvate dal Comune)



Ma le tariffe sono di Giunta o Consiglio?

Connesso al problema dell'approvazione del regolamento c'è quello del organo competente.

Ancora una volta le incertezze nascono dalle incertezze circa la natura del prelievo.

- Se la Tarip è un corrispettivo assoggettato ad Iva, quindi entrata di natura patrimoniale, la competenza è della Giunta Comunale;
- Se la Tarip è un tributo, allora la competenza è del Consiglio Comunale

Nell'incertezza assoluta circa la natura della Tarip si ritiene opportuno fare due autonome approvazione, sempre ricordandosi dei possibili effetti negativi (se sbaglio organo competente le tariffe sono illegittime e quindi si applicano le ultime validamente approvate e l'errore può essere posto a carico del bilancio comunale).



Tari puntuale tributo o corrispettivo?

Ai fini «ambientali» non c'è alcuna differenza.

Entrambi i prelievi si basano sullo stesso modello di raccolta, ovvero quello con misurazione.

Le differenze sono gestionali, ed in parte «normative»

- a) Il tributo lo gestisce il Comune, il corrispettivo il Gestore
- b) Il tributo è in bilancio, il corrispettivo no
- c) Il tributo è sanzionabile, il corrispettivo anche, ma in modo diverso
- d) Il tributo va in CTP, il corrispettivo giudice ordinario

....

C'è l'enorme problema dell'IVA.

Se la giurisprudenza ci dirà che la Tarip è una variante della Tari, rimanendo un tributo, allora il prelievo «dovrà tornare» nei bilanci comunali.



E gli inesigibili??

Con il passaggio a Tarip gli inesigibili dovrebbero essere in carico al gestore.

Oggi, in Tari gli inesigibili rappresentano un problema per molti comuni (sottostima, mancato inserimento, ritardo nell'attività di accertamento, ecc.).

Per la Tia abbiamo il comma 654-bis della legge n. 147/2013: «*Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla **tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).***».

Quindi la normativa consente di imputare al PEF TARI tributo gli inesigibili pregressi, con riferimento sia ad entrate tributarie (TIA 1 e TARES) sia per entrate patrimoniali (TIA 2: nessuna sentenza ha qualificato tale entrate come tributarie).

PROBLEMA: ma gli inesigibili Tari possono essere inseriti nel PEF Tarip?

Stesso problema si pone per le maggiori entrate Tari (ad esempio derivanti da attività di evasione). Possono essere riversate al gestore Tarip?

f Il famigerato principio di chi inquina paga

- Va precisato che benché la legge n. 147/2013 sembri ipotizzare che solo con la tariffa puntuale sia possibile dare attuazione al principio comunitario di “chi inquina paga”, la Corte di Giustizia Europea è di diverso avviso. Anche di recente, con la sentenza 30 marzo 2017, C-335/16 la Corte ha ribadito (si veda anche la sentenza 16 luglio 2009, C-254/08) che non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo del servizio di smaltimento, sicché questo potrà essere effettuato ***“indifferentemente, mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità”***. E non è neanche necessario misurare puntualmente la quantità, essendo sufficiente anche il criterio del volume, ed è anche possibile attribuire all’utente l’addebito di un contributo a copertura dei costi di investimenti, purché non vi sia **sproporzione tra quanto richiesto ed i volumi di rifiuti conferiti, sproporzione che deve essere verificata, ad esempio, considerando il tipo di immobili occupati, la loro superficie e la loro destinazione.**



Il famigerato principio di chi inquina paga

Come visto la Corte di Giustizia ritiene che il principio comunitario sia rispettato allorquando vi sia una certa «proporzione» tra quanto preteso dall'utente ed il volume dei rifiuti conferiti.

La tariffazione puntuale, se non articolata in senso proporzionale potrebbe violare essa stessa il principio di chi inquina paga.

L'addebito all'utente di un numero di svuotamenti minimi obbligatori, ad esempio, pari al doppio di quelli che l'utente conferirebbe in via ordinaria, rappresenta una palese violazione del principio comunitario, in quanto non v'è un evidente «sproporzione tra quanto richiesto ed il volumi di rifiuti conferiti».



Cosa sono i sistemi di misurazione puntuale

- 667. Al fine di **dare attuazione al principio “chi inquina paga”**, sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono **stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati**, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea



Decreto 20 aprile 2017

- Pubblicato in GU n. 117 del 22/05/2017
 - Entrato in vigore il 6 giugno 2017 (15 gg successivi)
 - Obbligo di adeguamento dei regolamenti comunali entro 24 mesi, quindi entro il 6 giugno 2019
- Legittima l'applicazione della TARIP da parte dei Comuni prima ancora dell'emanazione del decreto (vista la disposizione transitoria)
- È un decreto blando perché difatti legittima tutti i sistemi di misurazione puntuale in essere, introducendo anche ulteriori possibilità di presunzioni e sistemi semplificati che annacquano ancor di più la natura di corrispettivo per il servizio reso;
- Accentua, pertanto, il problema dell'IVA, di cui si dirà dopo
- **Rimane il fatto che i sistemi di raccolta basati sulla misurazione puntuale sono quelli che massimizzano la raccolta differenziata, anche se poi alla fine la maggior parte dei gestori misura il rifiuto prodotto in quantità minori**



Decreto 20 aprile 2017

- **Art. 1. Oggetto e finalità**
- 1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione **da parte dei comuni** di:
 - a) **sistemi di misurazione** puntuale della **quantità di rifiuti conferiti** dalle utenze al servizio pubblico;
 - b) **sistemi di gestione** caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
- 2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso **a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati**, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Decreto 20 aprile 2017

- **Art. 4. Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti**
- 1. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, **come requisito minimo**, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
- 2. Possono altresì **essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.**
- 3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'art. 6.
- 4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.



Decreto 20 aprile 2017

- **Art. 7. Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche**
- 1. Qualora non **sia tecnicamente fattibile o conveniente** una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una **utenza aggregata** sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.
- 2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, «Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche», di cui all'allegato 1, del DPR 158/99.
- 3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche **per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.**



Decreto 20 aprile 2017

- **Art. 8.** *Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate*
- 1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
- 2. Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, «Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche», di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento



Decreto 20 aprile 2017

Art. 9. *Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale*

1. In fase di definizione della **parte variabile della tariffa** per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati **alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.**

2. Le frazioni avviate al **riciclaggio** devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale **è stato svolto il servizio di ritiro** è identificata ovvero è **registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.**

Questo articolo è quello che può creare più conflittualità con il gestore dei rifiuti, in quanto autorizza l'addebito di una quota «fissa» della quota «variabile»

fi La quota fissa della quota variabile

La Tarip è normalmente articolata in quota fissa e quota variabile.

La quota variabile è quella che dovrebbe essere direttamente collegata alla quantità dei rifiuti conferiti, ma il DM autorizza, come visto, l'addebito di un numero minimo di svuotamenti obbligatori, ovvero di svuotamenti che l'utente paga anche se materialmente non li conferisce.

Questa è la parte più delicata della costruzione della tariffa, perché di fatto la parte variabile viene divisa in due: una parte fissa, legata agli svuotamenti minimi obbligatori, ed una parte variabile, legata agli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori.

È evidente che se tengo l'asticella molto alta, alla fine di variabile vero ci rimane poco e niente. Tenere alti gli svuotamenti obbligatori garantisce un'entrata certa, ma allo stesso tempo è disincentivante, perché l'utente potrebbe essere poco stimolato a differenziare bene, tanto lo svuotamento lo paga lo stesso!

Inoltre, più è alta l'asticella più si perde la «corrispettività»

Ci sono oggi esperienze che vedono imputati svuotamenti a persona per 144 litri, ed altre esperienze che ne imputano 750 litri..... a riprova del principio «ognuno faccia quello che vuole»



Esempio di finta tariffa corrispettiva

Colonna1	DOMESTICO	NON DOMESTICO	TOTALE	%
% COSTI FISSI	75,0%	25,0%		
% COSTI VARIABILI	75,0%	25,0%		
COSTI FISSI	573.750,00	191.250,00	765.000,00	51,0%
COSTI VARIABILI FISSI	532.500,00	177.500,00	710.000,00	47,3%
COSTI VARIABILI ECCEDENTI (EVENTUALI)			25.000,00	1,7%
TOTALE	1.106.250,00	368.750,00	1.500.000,00	100,0%



Problema IVA

- La Tarip di cui al comma 668 è soggetta ad IVA?
 - Linee Guida MEF su Tares, ritengono applicabile IVA (ma in quella sede si ipotizza la misurazione di tutti i rifiuti)
 - La normativa parla solo di «tariffa avente natura **corrispettiva**» → è sufficiente questa qualificazione per applicare l'IVA?
- Il problema non è solo IVA:
 - A) se entrata soggetta IVA → fuori dal bilancio comunale
 - B) se entrata tributaria → dentro il bilancio comunale
 - Se si applica IVA gli **inesigibili** sono a carico del Gestore
- Difatti si rivive la questione già affrontata per la TIA 1!!



Problema IVA – iniziano le prime incertezze – Cass.SS.UU. N. 17113 del 11/7//2017

- Il tema posto all'attenzione delle sezioni unite, in sede di regolamento di giurisdizione, riguardava la natura dell'addizionale provinciale, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, applicata sulla tariffa integrata ambientale (TIA2). Ad avviso del contribuente siccome l'art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 qualifica espressamente la TIA2 come un corrispettivo, allora anche l'addizionale provinciale non può che avere natura corrispettiva, e per questo era stato adito il Giudice di Pace.
- Ad avviso del soggetto gestore dei rifiuti invece la TIA2 è un tributo e quindi anche l'addizionale provinciale deve essere considerata tale.
- Benché la questione da risolvere fosse limitata alla sola natura del tributo provinciale, la Corte ha ritenuto di effettuare, evidentemente in modo incidentale, un excursus normativo sui vari prelievi che si sono succeduti nel tempo, affrontando, per la prima volta, anche la natura della TIA2 e della TARI.



Problema IVA – iniziano le prime incertezze – Cass.SS.UU. N. 17113 del 11/7//2017

- Occorre, preliminarmente rammentare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2009 ha giudicato la natura tributaria della TIA1, **ma non della TIA2**. Successivamente, l'art. 14, comma 33 del DI n. 78/2010, con disposizione avente carattere interpretativo, ha precisato che le disposizioni di cui all'art. 238 “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria” e che le controversie relative alla tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso DI n. 78/2010, **rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.**



Problema IVA – iniziano le prime incertezze – Cass.SS.UU. N. 17113 del 11/7//2017

- Nella sentenza in commento, tuttavia, le sezioni unite affermano che se anche le intenzioni del legislatore del DI n. 78/2010 erano quelle di istituire una tariffa “ontologicamente diversa rispetto alla prima Tia”, **il risultato finale è ben diverso**. Ma la Cassazione va anche oltre, perché si occupa anche della Tari puntuale anch’essa qualificata dal comma 668 della legge n. 147/2013 come tariffa avente natura corrispettiva. Nella sentenza, si precisa che ***“sia la TIA1 che la TIA2 che la TARI (anch’essa ha natura pubblica anche se riscossa dal gestore, per la natura autoritativa e pubblica del prelievo) sono tutte caratterizzate dai medesimi presupposti: a) mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo; b) il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario”***.
- Considerato che la TIA1 è pacificamente un tributo, l’aver messo sullo stesso piano anche la TIA2 e la TARI, dovrebbe portare a ritenere che anche questi ultimi due prelievi hanno natura tributaria. E tale considerazione sembra rafforzata dalla circostanza che le sezioni unite valorizzano gli stessi elementi considerati dalla Corte Costituzionale per qualificare la prima TIA come un tributo, ovvero l’obbligatorietà del prelievo e l’assenza di un rapporto sinallagmatico.



Problema IVA – iniziano le prime incertezze – Cass.SS.UU. N. 17113 del 11/7//2017

- Tuttavia la sentenza si chiude in modo contraddittorio, forse per errore, perché nel decidere sulla natura del tributo provinciale si precisa che non “è idonea a snaturare la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2 che, ancorché abbia natura privatistica non comporta la modifica della natura della relativa addizionale”. D’altro canto, sempre per errore, viene dichiarata la giurisdizione del giudice tributario per l’addizionale “regionale” alla TIA2, anziché per l’addizionale provinciale.
- Ovviamente c’è già che cerca di minimizzare la portata di questa sentenza, offrendone una lettura «particolare», ma rimane il fatto che la sentenza a fatto espresso riferimento alla TIA 2 (che la legge qualifica espressamente come entrata non tributaria) ed alla Tarip.



Problema IVA

- È inutile far finita di niente, occorre avere la consapevolezza che l'assoggettamento ad Iva della tariffa puntuale corrispettiva non è, ad oggi, del tutto pacifico.
- **Dal punto di vista normativo, infatti, la normativa non dispone espressamente in tal senso, né l'uso del termine "corrispettivo" è sufficiente da solo a ritenere pacifica l'applicazione dell'Iva.**
- Secondo diversa dottrina, anzi, sembra pacifico che nel momento in cui sarà affrontato, per via giurisprudenziale, la natura della Tarip, non si potrà che qualificare anche quest'entrata come tributaria, con la conseguenza, al pari di quanto già successo con la Tia, che essa dovrà necessariamente essere iscritta nel bilancio comunale.
- A queste conclusioni si arriva utilizzando gli stessi principi di diritto utilizzati dalla giurisprudenza in tema di Tia.



Problema IVA

- In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza 24 luglio 2009, n. 238, individua dei principi che paiono vincolanti anche per la TARI, stante l'obiettivo comune dell'ottenimento di un'entrata necessaria alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento di un servizio pubblico e stante l'individuazione, da parte della Corte, di determinate caratteristiche che portano ad escludere la natura di corrispettivo soggetto ad Iva.
- In particolare, per stabilire la natura tributaria della TIA, è stato osservato quanto segue:
 1. «Questa Corte, mediante numerose pronunce, ha indicato i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, **indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)**»;
 2. nella TIA, «il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento»;



Problema IVA

3. la TIA, come la TARSU (ma anche come la TARI) *«ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo "interni" (cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio), ma anche "esterni" (cioè «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico») ... Ha la funzione, cioè, di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibili a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente;*
4. TIA e TARSU *«sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo - quest'ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni - porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi».*



Problema Iva – Cass. 6397 del 15/3/2018

Del resto, la ricostruzione è confermata dal regime di riscossione coattiva dell'imposta, ed è logico che il fatto che gli incassi non vengano riversati al comune affidante ma trattenuti come compenso del servizio svolto per esso, non incide sul rapporto autoritativo d'imposta con l'utente.

Coerentemente si è affermato che gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di TIA, «anche quando assumono la forma di fattura commerciale, non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un'entrata sicuramente pubblicistica, hanno natura di atti amministrativi impositivi», senza che possano quindi inficiarsi le conclusioni sopra riportate (Cass., 10/05/2013, n. 11157).

Sempre le Sezioni unite, nell'arresto prima menzionato, hanno chiarito che l'indirizzo affermato è dunque conforme all'art. 13 della direttiva 2006/112/CE, posto che non viene meno il carattere pubblicistico dell'entrata.



Soluzione possibile

- In questa situazione estremamente incerta, al fine di non ripercorrere le tappe della Tia 1, considerando che comunque la misurazione puntuale del/dei rifiuti è strumento eccezionale per massimizzare la raccolta differenziata e minimizzare la produzione del rifiuto indifferenziato, il Comune può legittimamente applicare la Tari puntuale tributo.

fi Regolamento comunale

Abbiamo visto che la normativa statale poco dice su come costruire il regolamento comunale.

Il regolamento è adottato **nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52** del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

La Tariffa rifiuti corrispettiva deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto dal soggetto gestore

Il soggetto Gestore è qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 quale concessionario, e a tal fine applica e riscuote la Tariffa corrispettivo.

La qualifica del gestore come concessionario ex lege autorizza lo stesso all'applicazione delle sanzioni

Tariffa tari tributo puntuale (Parma)

f

Art. 11 - Determinazione della tariffa

-
7. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
- La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
- e. Il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
- f. Il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
- g. Il numero di sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
- h. L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri per le utenze non domestiche.
9. In caso di non ritiro da parte dell'utente dei sacchi del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti per i sacchi da 50 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 100 litri per le utenze non domestiche.



Tariffa tari tributo puntuale (Parma)

10. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.

11. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.

12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.

13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.

14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.

15. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

16. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.



Tariffe metodo normalizzato metodo Dpr 158/99 - Mantova

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti K_a per le utenze domestiche e K_c per le utenze non domestiche secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti K_a e K_c possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.



Tariffe metodo normalizzato metodo Dpr 158/99 - Mantova

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività K_b per le utenze domestiche e K_d per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.

b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 35% ed il 70% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra lo 0% e il 35%.

c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.

d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata lo 0% e il 35%.

e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.



Tariffe metodo normalizzato «libera»

La parte fissa è commisurata:

per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, alla zona di servizio e - per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero - al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento;

per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata (Allegato 7), alla zona di servizio ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2 al presente regolamento.

La parte variabile è commisurata:

per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'Allegato 3 al presente regolamento;

per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'Allegato 3 al presente regolamento;



Riduzioni

<u>TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</u>	15
<u>Articolo 19 - Riduzioni per utenza non domestica che avvia autonomamente i propri rifiuti a riciclo</u>	15
<u>Articolo 20 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti</u>	15
.....	15
<u>Articolo 21 - Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio</u>	15
<u>Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio individuale</u>	15
<u>Articolo 23 - Riduzioni per il compostaggio di comunità</u>	16
<u>Articolo 24 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo</u>	16
<u>Articolo 25 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente</u>	17
<u>Articolo 26 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero</u>	17
<u>Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta</u>	17
<u>Articolo 28 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo</u>	17
<u>Articolo 29 - Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso</u>	17
<u>Articolo 30 - Riduzioni in caso di certificazione dei punti vendita</u>	17
<u>Articolo 31 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari</u>	17
<u>Articolo 32 - Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari</u>	18
<u>Articolo 33 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo</u>	18
<u>Articolo 34 - Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere</u>	18
<u>Articolo 35 - Riduzioni per l'utenza non domestica che promuovono il doggy-bag/family bag nella ristorazione commerciale</u>	19
<u>Articolo 36 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario</u>	19
<u>Articolo 37 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica</u>	19
<u>Articolo 38 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)</u>	19
<u>Articolo 39 - Riduzioni per manifestazioni ed eventi</u>	20
<u>Articolo 40 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni</u>	20



Sanzioni

Articolo 25- Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al:

30% per gli importi non versati o parzialmente versati, con un minimo di € 25 un massimo di € 500;

50% degli importi contestati, in caso di infedele comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;

100% degli importi contestati, in caso di omessa comunicazione, con un minimo di € 25 euro ed un massimo di € 500;

La sanzione amministrativa è comminata dal Gestore, in qualità di soggetto concessionario della gestione e riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, per ogni giorno di ritardo. Con l'atto di contestazione è richiesto anche il rimborso delle spese dell'atto, determinate forfettariamente in euro 12, oltre IVA di legge, se dovuta.

Le entrate derivanti dagli atti di contestazione contribuiscono alla copertura del costo del servizio. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.



Art. 26

Sanzioni

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.

Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Per le utenze non domestiche le fatture possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore.

In caso di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore attua sistemi di sollecito bonari, anche tramite posta ordinaria, messaggi telefonici o posta elettronica o qualsiasi altro strumento volto a promuovere l'adempimento spontaneo. In caso di mancato adempimento spontaneo, il Soggetto Gestore notifica atto di contestazione, quale atto di costituzione in mora, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di pagamento e l'importo delle sanzioni dovute in base a quanto disposto dall'articolo 25, comma 1.

Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine indicato nell'atto di contestazione di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. Il Soggetto Gestore invia al Comune con cadenza trimestrale l'elenco degli atti di contestazione notificati, ivi compresi quelli relativi alle infedeli o omesse comunicazioni.

Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabili nel piano di rateizzazione. Agli importi oggetto di rateizzazioni sono applicati gli interessi legali.



Formazione IFEL
per i Comuni

Ciclo formativo

Grazie per l'attenzione

Pasquale Mirto
pasquale.mirto@libero.it

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube